

Il Tribunale di Roma / s ez. Lavoro -1^ grado, a scioglimento della riserva che precede,

premessi in fatto:

- che con ricorso ex art. 28 l. 300/1970 ritualmente notificato la Federazione Lavoratori della Conoscenza, la Federazione Lavoratori della Conoscenza Roma Lazio e la Federazione UIL Scuola R.U.A., in persona-rispettivamente-del segretario generale, del segretario generale di Roma e Lazio e del segretario generale, hanno adito il Tribunale del lavoro di Roma lamentando come antisindacale la condotta del ministero della pubblica istruzione il quale ha omesso di convocare detti sindacati alle trattative finalizzate alla conclusione dell' accordo per i diritti e le condizioni di lavoro del personale scolastico per il triennio 2022-2025;

- che le OO.S. ricorrenti hanno esposto - **in punto di fatto** - che sono tutte firmatarie del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19.4.2018; hanno lamentato che il Ministero ha ignorato tutte le loro diffide inoltrate al fine di riaprire il tavolo delle trattative concernenti l' Accordo ed hanno denunciato la lesione e la violazione dei criteri di rappresentatività; hanno inoltre lamentato che l'Accordo integrativo del 27/1/2022 è stato sottoscritto dal Ministero con il consenso di una sola sigla sindacale e precisamente con la Cisl scuola eludendo così la fase della trattativa con tutte le parti sociali;

- che le OO.SS. ricorrenti hanno evidenziato - **in punto di diritto** - come la condotta del Ministero abbia violato i principi del "raggiungimento del dialogo" e nonchè mancato di rispettare gli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 c.c. ;

-che, alla luce di quanto sopra, parte ricorrente ha chiesto che il Ministero sia condannato a pubblicare sui più importanti quotidiani nazionali (la Repubblica, il Corriere della Sera; la Stampa, la Gazzetta del mezzogiorno) copia dell' emanando decreto 300 del 70. Con contestuale ordine di non reiterare, nel futuro, la condotta dichiarata antisindacale;

- **che, benché ritualmente notificato,** il ministero dell'istruzione è rimasto contumace ;

-che , ritenuta la natura documentale della causa, a l l ' u d i 10.6.2022 il Tribunale si è riservato di decidere;

RILEVA IN DIRITTO:

i sindacati ricorrenti lamentano che - nonostante siano firmatari del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca e nonostante abbiano inviato al Ministero resistente numerose diffide finalizzate alla riapertura delle trattative sindacali in tema di contrattazione collettiva decentrata, il Ministero non ha dato loro alcun riscontro. Hanno altresì evidenziato che il Ministero ha concluso un accordo sindacale decentrato, in data 27/1/2022, con il consenso della sola sigla sindacale Cisl scuola " in assenza del benanti i r ma delle altre organizzazioni sindacali, tra le quali vi è anche la ricorrente organizzazione locale, tenuto conto della à i a c o m t e s t a b i n l a e z i o a (confronta pagina 11 del ricorso).

Si premette che nel nostro ordinamento «*non esiste un principio che imponga al datore di lavoro di trattare con tutte le OO.SS. su un piano di parità a meno che l ' e s c l u s i o n e d e l S i n d a c a t i o m i m a r t o a b b i a c a a v i o l a z i o n e d e i p r i n c i p i d i b u o n a f e d e e c o r r e t t e z z a*» (c f r . , p e r t u t t e , C a s s . , 1 0 g i u g n o 2 0 1 3 , n . 1 4 5 1 1 n o n c h é , p e r i l m e r i t o T r i b . P a v i a , d e c r e t o 2 . 9 . 2 0 2 1) ,

Ed infatti lo Statuto dei lavoratori accoglie il principio della parità di trattamento solo per i lavoratori laddove, per i sindacati, aggancia i concetti di tutela e di garanzia al criterio della maggiore rappresentatività sul piano nazionale: si tratta di criterio che non impone un'uguaglianza di trattamento e che i s i s t i o n d r a c a i t i n p d a ad associazioni sindacali diverse da quelle s t i o p u l e a r t ' i a t o sindacale più favorevoli rispetto a quelle previste per legge e che siano riconosciute da contratti collettivi.

E dunque valenza pregnante viene riconosciuta al principio di effettività, quale indice più significativo del requisito di rappresentatività, che si misura nella «*capacità del sindacato di imporsi al datore di lavoro come controparte contrattuale*» e che si trasfonde - fisiologicamente - nella «*partecipazione alle trattative*», unico reale «*strumento di misurazione della forza di un sindacato*» (Trib. Roma, 21 luglio 2017, n. 3849; a c f r . a n c h e C . c o s t . , 2 3 l u g l i o 2 0 1 3 , n . 2 3 1 e g i à C . c o s t . , 1 2 l u g l i o 1 9 9 6 , n . 2 4 4 ,) .

Con la conseguenza che la libertà negoziale del datore trova un limite solo nel c.d. «*nel suo uso distorto ... p r o d e s t i b i n v o d e i l*

sindacale» (Cass., 10 giugno 2013, n. 14511 nonché, per i merito, Trib. Busto Arsizio, 4 giugno 2019).

Chiariti quali siano i principi generali di diritto in materia, nel rapporto di lavoro privato,

La questione oggetto del presente giudizio è quella che disciplinano la contrattazione collettiva nel pubblico impiego nella consapevolezza che tale settore è caratterizzato dall'imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 co. 1, Cost.), cui si riconnette - sillogisticamente - l'efficacia erga omnes del contratto collettivo:

- L'art. 43 comma 1 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che la contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività considerata a tal fine la più elevata;

- l'art. 43 dispone a sua volta che "I contratti collettivi sono conclusi verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative, che le organizzazioni sindacali del comparto, che aderiscono all'accordo rappresentativo nel loro complesso almeno il 51% come media tra dato assogliai rvtcoo en ed a contrattuale, o almeno medesimo dato" e le

- ancora, l'art. 43 inerente la mobilità del personale scolastico - dispone che "sono oggetto di mobilità territoriale le procedure e i criteri generali per la mobilità professionale territoriale fatte salve le disposizioni di legge..."

- l'art. 43, comma 5, stabilisce che i soggetti e le procedure di contrattazione collettiva con i sindacati sono disciplinate dagli artt. 3-bis e seguenti, dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto dall'art. 42, comma 7, per gli altri settori;

- con particolare riferimento alla contrattazione integrativa, che qui rileva, l'art. 43 comma 3 stabilisce che "Le procedure e i criteri di attuazione"

contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto del bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, qualità della performance, e degli organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi del comma 3. La predetta quota è collettiva nazionale per il riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono.

La medesima norma stabilisce, poi, al comma 3 quinquies, che "Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole [dei contratti integrativi] sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile".

Dal quadro normativo così delineato emerge che sono ammesse alle trattative sindacali in sede di **contrattazione collettiva nazionale** le OO.SS che abbiano il requisito della rappresentatività; sono escluse dalle trattative in sede di **contrattazione integrativa** le organizzazioni sindacali che non abbiano sottoscritto il contratto nazionale.

E dunque nell'ambito della contrattazione integrativa è riconosciuta in capo alle RSU ed ai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL. In sostanza, solo l'organizzazione che possiede il requisito della rappresentatività ha il diritto di partecipare alle trattative a livello di contrattazione collettiva nazionale; alle parti firmatarie del contratto collettivo nazionale è rimessa la individuazione dei soggetti che hanno diritto a partecipare alle trattative in sede di contrattazione integrativa.

Da tale sistema appare evidente la volontà del legislatore di garantire un collegamento diretto fra la contrattazione collettiva nazionale e la contrattazione di secondo livello agganciando entrambe al suo vertice chiamato principio.

Con specifico riferimento, poi, alla norma richiamata da parte ricorrente e precisamente all'art. 7 CCNL Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19.4.2018 (**anche dalle OO.SS ricorrenti** / cfr. docc. 1, 2, e 3 fasc. "riuso") gli organismi titolari della contrattazione integrativa nazionale sono i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente contratto.

In sostanza, come ha chiarito C. 3095/2018, il d.lgs n. 165/2001 in tema di pubblico impiego privatizzato ha previsto norme (in particolare artt. 42 e 43 del d.lgs. n. 165 del 2001) che si pongono in rapporto di specialità rispetto alle corrispondenti norme dettate dalla legge e dai contratti collettivi per il settore privato, sia in quanto valorizzano un concetto di rappresentatività che tiene conto del dato associativo e della forza elettorale delle singole associazioni, sia in quanto prevedono un sistema di rappresentanza proporzionale puro, siano ammesse anche le organizzazioni sindacali che non abbiano i requisiti per partecipare alla contrattazione collettiva, purché siano dotate di un proprio statuto e abbiano aderito al contratto di lavoro collettivo in vigore al momento di funzionamento del contratto specifico, o anche Trib. Roma, n. 12465/2019).

La citata sent. C. 3095/2018 espressamente ribadisce che nel pubblico impiego privatizzato valorizza un concetto "di rappresentatività che tiene conto sia del dato associativo sia della forza elettorale delle singole associazioni, ammesse a partecipare alla contrattazione collettiva nazionale a condizione che abbiano «nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5%, considerando a tal fine la media fra il dato associativo e il dato elettorale».

A livello aziendale il d. lgs citato affida alla contrattazione collettiva il compito di stabilire «i criteri e le modalità con cui sono trasferite ai componenti eletti della rappresentanza unitaria del personale le garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali nonché il compito di stabilire le modalità « con le quali la rappresentanza unitaria del personale esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali aziendali dall'art. 9 o da altre disposizioni della legge e della contrattazione collettiva».

Ora, il Giudicante è consapevole che, a livello decentrato, non esiste una norma come l'art. 43/3 del d.lgs. n. 165/2001 o che chiarisca, come visto, a livello nazionale il CCNL è legittimamente sottoscritto se le organizzazioni sindacali ammesse alle trattative che vi aderiscono raggiungono il 51% complessivo della rappresentatività come media tra il dato associativo ed elettorale o almeno il 60% del solo dato elettorale/ cfr. nota ARAN del 15.2.2002 e del 19.2.2020).

Cionondimeno, a livello decentrato "vale il principio generale che, in caso di maggior consenso possibile la cui valutazione rientra nella discrezionalità dell'amministrazione, in relazione sia del grado di rappresentatività locale delle sigle ammesse alle trattative, sia del fatto che acconsentano alla stipulazione dell'accordo il maggior numero possibile delle stesse. Si precisa che in sede di contrattazione integrativa

la delegazione trattante di parte sindacale è costituita dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e dalla oRSaU, maggiore o da o z d e testualmente,. Raccolta sistematica degli orientamenti applicativi in tema di contrattazione integrativa – modalità operative Istituti contrattuali: MARZO 2020)

Alla luce di quanto sopra ritiene il Giudicante che non aprire alle trattative nei confronti di OO.SS. **firmatarie del CCNL**, senza alcuna forma di motivazione che evidenzi la trasparenza della scelta, costituisca condotta antisindacale posto che – così facendo – si è venuto a creare una sorta di “monopolio” le cui ragioni rimangono incomprensibili (cfr., per un caso analogo, Trib. Busto Arsizio 25/10/2019, n. 359). Appare evidente che si tratta di circostanza di fatto che è ben più omaggiare ai principi di correttezza e sussidiarietà

Né può dubitarsi che detto comportamento datoriale comprometta oggettivamente l'efficace espletto delle organizzazioni sindacali soprattutto in una materia, quale quella della mobilità, che è particolarmente importante e delicata per i singoli lavoratori coinvolgendone interessi personali e familiari di rilievo (cfr. per un caso analogo, Trib. Roma 22/4/2017).

Né, infine, può dubitarsi dell'esistenza del danno e del carattere antisindacale in questione nonché del perdurare dei suoi effetti con conseguente, corretto utilizzo del procedimento ex art. 28 l. 300/70 il quale è fisiologicamente preposto a rimuovere la portata intimidatoria e/o l'ostacolo al restringimento che al libero svolgimento dell'attività sindacale ed esplicitamente

Spese di lite liquidate come da dispositivo secondo il principio della soccombenza

P.Q.M.

Di chiara antisindacalità per la condotta del Ministero di riaprire le trattative, con inclusione delle OO.SS. ricorrenti, che hanno portato all'Accordo del 27.1.2022.

Condanna il Ministero a pubblicare il presente decreto su due quotidiani (La Repubblica e il Corriere della sera).

Condanna infine il Ministero al pagamento delle spese di giudizio, pari a complessivi euro 2490,00, di cui euro 2310,00 per onorari, da distarsi.

Si comunichi.

Roma, 9.7.2022

IL GIUDICE